DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

Art. 15

Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega

L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;

b) sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;

c) sara' confermata la possibilita' di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno
Estremi	Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-attuazione-di-direttive-comunitarie/art-15-etichettatura-dei-medicinali-per-uso-umano-criteri-di-delega

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it